



## COMUNE DI NEIVE

Provincia di Cuneo

### ORDINANZA

**N. 1 DEL 05/03/2024**

#### OGGETTO:

**ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE E DI PUBBLICA INCOLUMITA'. CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE DELLA STRADA COMUNALE DENOMINATA VIA MONIPRANDI PER ATTIVAZIONE MOVIMENTO FRANOSO. INAGIBILITA' DI FABBRICATI ADIACENTI. AFFIDAMENTO DI PRIMI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA.**

### IL SINDACO

Premesso che:

- l'art. 140, comma 1 del D.Lgs n. 36/2023 prevede che: *in circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, al verificarsi di eventi di danno o di pericolo imprevisi o imprevedibili idonei a determinare un concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, ovvero nella ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, chi fra il RUP o altro tecnico dell'amministrazione competente si reca prima sul luogo può disporre la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 500.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità. Ricorrendo i medesimi presupposti, il soggetto di cui al precedente periodo può disporre l'immediata acquisizione di servizi o forniture entro il limite di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità e, comunque, nei limiti della soglia europea. Il soggetto che dispone, ai sensi del presente comma, l'immediata esecuzione di lavori o l'immediata acquisizione di servizi o forniture redige, contemporaneamente, un verbale in cui sono indicati la descrizione della circostanza di somma urgenza, le cause che l'hanno provocata e i lavori, i servizi e le forniture da porre in essere per rimuoverla;*
- nella tarda serata di lunedì 04.03.2024 è stata riscontrata l'attivazione di un movimento franoso che ha interessato una porzione di via Moniprandi, verso alcune unità residenziali a confine con il terreno i cui riferimenti catastali sono i seguenti: foglio n. 18, mappale n. 473;
- il sottoscritto, immediatamente allertato, di comune accordo con l'Ufficio Tecnico, intervenuto sul posto, optava per l'interdizione al transito su detta viabilità, in entrambi i sensi di marcia, sino al ripristino delle condizioni di sicurezza;
- le unità residenziali interessate dal fenomeno franoso sono state accertate come non utilizzate ed attualmente non abitate;
- il collegamento verso le unità residenziali ed aziendali presenti, nelle more del ripristino delle condizioni di sicurezza su detta viabilità, dovrà avvenire mediante itinerari alternativi, pur se notevolmente più lunghi, verso le primarie arterie stradali;
- stante l'urgenza di provvedere a tutela della pubblica incolumità, è stata immediatamente fatta posizionare segnaletica di divieto di transito, con transennamento provvisorio della strada;

Vista la relazione dell'Ufficio Tecnico comunale, sottoscritta in data 05.03.2024 dal tecnico arch. Gianluca Germani, nella quale sono state descritte, seppur sommariamente, le potenziali cause dell'attivazione del fenomeno franoso ed i primi interventi necessari alla messa in sicurezza del tratto stradale e delle unità immobiliari immediatamente a confine;

Dato atto che occorre monitorare e valutare le eventuali evoluzioni dell'anzidetto fenomeno e procedere ad individuare le soluzioni tecniche necessarie e possibili a mettere definitivamente in sicurezza il tratto di strada interessato dall'evento pericoloso;

Ritenuto, nelle more della messa in sicurezza del predetto tratto stradale, di ordinare la chiusura al traffico veicolare e pedonale della strada interessata fino ad avvenuto ripristino delle condizioni di sicurezza;

Considerato che per le medesime ragioni si dovrà disporre la temporanea inagibilità delle unità immobiliari residenziali poste nelle immediate vicinanze;

Tenuto conto che si è in presenza di provvedimenti caratterizzati da ragioni di celerità del procedimento consistenti, nel caso di specie, nell'urgenza di dare immediata tutela alla sicurezza pubblica e privata;

Visto l'art.6, commi 4 e 5 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, "*Nuovo codice della strada*";

Visto l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*";

Visto l'art. 140, comma 1 del D.Lgs n. 36/2023, "*Codice dei contratti pubblici*";

## **ORDINA**

Con decorrenza immediata e fino al ripristino delle condizioni di sicurezza:

- la chiusura al transito veicolare e pedonale della strada comunale denominata via Moniprandi, per l'intero tratto interessato dalla messa in sicurezza, come evidenziato dalla segnaletica informativa e di avvertimento;
- l'inagibilità delle unità immobiliari residenziali confinanti ed indentificate catastalmente: foglio n. 18, mappale n. 473.

Di affidare alla ditta ROSSELLO COSTRUZIONI SRL, con sede in via Boglietto n. 15 a Neive (CN), partita IVA n. 03118020043, quale O.E. di comprovata e qualificata esperienza, resosi immediatamente disponibile per l'esecuzione dei primi interventi di messa in sicurezza, volti a risolvere le impellenti criticità, ovvero:

- posizionamento di teli in PVC a protezione del fronte franoso, allo scopo di impedire l'ulteriore aggravarsi del movimento litoide, ancora attivo;
- pulizia del fondo stradale dai residui di terra;
- eliminazione di ulteriori movimenti franosi di piccola entità;
- pulizia e risagomatura dei canali di scolo stradali perimetrali alla via Moniprandi.

Di demandare ad ulteriore provvedimento amministrativo del Servizio Tecnico comunale:

- la formalizzazione ed il dettaglio dell'affidamento di cui sopra, anche ai fini della sua quantificazione economica e successiva liquidazione, tramite anticipazione con fondi propri di Bilancio;
- l'individuazione di tecnico opportunamente specializzato e qualificato ai fini della definizione del progetto esecutivo di messa in sicurezza e ripristino del tratto interessato dal fenomeno in oggetto.

La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio on line, nelle forme di legge, sul sito del Comune e divulgata tramite i canali di comunicazione istituzionali ed è trasmessa/notificata a:

- Prefettura;
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- Stazione dei Carabinieri;
- Comando della Polizia Locale;

- ai proprietari delle unità immobiliari identificate catastalmente: foglio n. 18, mappale n. 473;
- alla ditta ROSSELLO COSTRUZIONI SRL;
- al competente ufficio della Regione Piemonte, *Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo Protezione Civile, Trasporti e Logistica*.

Che ai sensi degli artt. 3, comma 4, e 5, comma 3, della legge 7 agosto 1990 n. 241, si informa che il Responsabile del Procedimento è l'arch. Gianluca Germani, tecnico comunale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza.

Si demanda al personale della Polizia Locale, unitamente agli altri Agenti della Forza Pubblica, nonché a tutti i soggetti istituzionalmente preposti, il controllo sul rispetto delle norme contenute nella presente Ordinanza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte nel termine di 60 giorni dalla data di notifica e di comunicazione ovvero dalla data di comunicazione dell'atto, oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di giorni 120 dalla data di notifica e comunicazione ovvero dalla data di conoscenza dell'atto.

**Il Sindaco**  
*Firmato digitalmente*  
GHELLA ANNALISA